



N. 10

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO – BIENNIO 2018-2019 - APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILA**adiciotto questo giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare del Palazzo del Podestà.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FREPPOLI	GIUSEPPE
4	TICCHI	FRANCO
5	BACCANTI	BERNARDO
6	MAGNELLI	LEONARDO
7	BELFORTI	MAURIZIO
8	BOSELLI	UMBERTO
9	BERSANI	GIUSEPPE
10	SIROSI	ROMINA
11	CAROTTI	FILIPPO
12	MANGIA	ALESSANDRO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

1 **SALOTTI** **FABIO** **assente giustificato**

- Assiste il Segretario Comunale **Dr. Giovanni De Feo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **IVANO ROCCHETTA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Illustra il Consigliere Boselli;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 27 del 07 aprile 2000: "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e s.m.i;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove è riportato che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

Dato atto che il Comune di Castell'Arquato, in località Fornace Fulgoni, dispone di specifica struttura destinata al ricovero di cani randagi, denominata "*Il rifugio del cane*";

- che, in particolare i comuni di Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Ponte dell'Olio e Vernasca, sprovvisti di canili, hanno stipulato con il Comune di Castell'Arquato una convenzione per l'utilizzo della predetta struttura;

- che le predette convenzioni raggiungeranno la loro scadenza naturale alla data del 31 dicembre 2017;

Rilevato che, all'esito della positiva esperienza degli anni passati i Comuni sopra elencati hanno manifestato il proprio positivo assenso a convenzionarsi nuovamente per gestire le modalità di utilizzo del rifugio del cane anche per il biennio 2018-2019, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento;

Vista in particolare la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 397 del 20 01 2018, con la quale il Comune di **Lugagnano Val d'Arda**, tuttora sprovvisto di struttura atta all'accoglimento di cani randagi, ha manifestato l'interesse a sottoscrivere la nuova convenzione, con riserva di n. **3 (tre) posti/anno**;

Visto, a tale proposito, lo **schema di convenzione** all'uopo redatto dagli uffici comunali sulla base delle linee di indirizzo impartite dall'Amministrazione Comunale;

Visti:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano: unanime, favorevole

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l'allegato schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Castell'Arquato e il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** per l'utilizzo della struttura "Rifugio del cane" di Castell'Arquato, per il biennio 2018-2019;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di dare attuazione alla presente deliberazione, nonché intervenire alla stipula della convenzione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa per alzata di mano: unanime, favorevole;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEI CANE" DI CASTELL'ARQUATO – BIENNIO 2018-2019 - APPROVAZIONE

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

**CONVENZIONE TRA
IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI"
PRESSO LA STRUTTURA
"RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO"**

BIENNIO 2018-2019

(Approvata con deliberazione C.C. Comune di Castell'Arquato n. del)

(Approvata con deliberazione C.C. Comune di Lugagnano Val d'Arda n. del)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO E IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA PER IL SERVIZIO DI "CUSTODIA DI CANI RANDAGI" PRESSO LA STRUTTURA "RIFUGIO DEL CANE DI CASTELL'ARQUATO".

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di in Castell'Arquato, presso la residenza Municipale in Piazza Municipio, n. 3, tra i signori:

1 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Castell'Arquato**, giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I. 00230250334;

2 –, nato/a a il che, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di **Lugagnano Val d'Arda** giusto Decreto Sindacale n. del e quindi con i poteri di rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale – P.I.;

PREMESSO

– **che** La Legge Regionale n. 27 del 7.4.2000 "*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*" ha ribadito l'obbligo – peraltro preesistente – che i Comuni, singoli o in associazione, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei cani randagi;

– **che** con deliberazione C.C. n. del il Comune di **Castell'Arquato** ha approvato la convenzione con il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** per il servizio di custodia dei cani randagi;

– **che** con deliberazione n. del il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** ha approvato la convenzione con il Comune di **Castell'Arquato** per il servizio di custodia dei cani randagi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il servizio ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali rinvenuti nel territorio comunale di **Lugagnano Val d'Arda** ed ospitati presso il Rifugio del Cane di Castell'Arquato, ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di un'elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia, secondo gli obblighi contenuti nel successivo art. 2.

Art. 2 – Obblighi dei Comuni

Compete al Comune di Castell'Arquato:

1 – accudire gli animali custoditi provvedendo a tutte e loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, etc.), garantendo un servizio di ricezione ed assistenza;

2 – provvedere alla pulizia giornaliera dei box;

3 - collaborare con il Servizio Anagrafe Canina del Comune di **Lugagnano Val d'Arda**

4 – realizzare schede anagrafiche di ogni cane presente in struttura, comprensive di fotografia da inserire nel sito web del Rifugio del Cane di Castell'Arquato;

5 – garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa attraverso l'annotazione di tutta la movimentazione degli animali (presenze, ingressi, riconsegne, affidi, decessi, etc.), la compilazione delle schede anagrafiche (caratteristiche, sesso, età, fotografia, codice identificativo, numero box e altre informazioni rilevanti per la gestione dell'animale).

Le movimentazioni degli animali devono essere comunicate tempestivamente all'Anagrafe Canina del Comune di **Lugagnano Val d'Arda**

6 – farsi carico dell'onere delle spese di gestione della struttura che vengono dalle parti riconosciute nell'acquisto di: cibo, materiale per pulizia e disinfezione, profilassi antiparassitaria, prestazione veterinarie, smaltimento rifiuti speciali, assicurazioni;

7 – attivare iniziative – anche in collaborazione con l'Anagrafe Canina di **Lugagnano Val d'Arda** e progetti a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e di favorirne l'adozione;

8 – predisporre una “*scheda comportamentale*” per i cani con problematiche particolari e attivare gli eventuali percorsi educativi individuati per migliorare il comportamento ai fini dell'adozione;

9 – gestire il Canile attraverso modalità di ampio coinvolgimento di Associazioni e volontari singoli;

10 – garantire la presenza ad eventuali gruppi di lavoro relativi alle tematiche animali, anche su richiesta del Comune di **Lugagnano Val d'Arda**

11 – l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 281/91 e alla L.R. 27/2000 nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione.

Resta a carico del Comune di Lugagnano Val d'Arda

1 – la cattura dei cani randagi nell'ambito territoriale di competenza;

2 – il trasporto dei cani presso la struttura comunale di Castell'Arquato;

3 – il pagamento del corrispettivo così come stabilito nel successivo art. 5

4 – il costo per l'inserimento di microchip nei cani conferiti: il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** potrà incaricare, per l'esecuzione dell'intervento, il personale medico-veterinario di fiducia, oppure potrà avvalersi del personale specializzato che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

5 – il costo della sterilizzazione, nel caso di conferimento di cani di sesso femminile: anche in tal caso il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** potrà decidere se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

6 – il costo degli interventi chirurgici: limitatamente ai casi di apporto in struttura di animali reduci da incidenti stradali e/o affetti da gravi malattie richiedenti interventi chirurgici immediati, il Comune conferente potrà decidere, anche in tal caso, se eseguire l'intervento facendo ricorso a personale medico-veterinario di fiducia oppure di avvalersi del personale medico-veterinario che opera presso la struttura di ricovero con obbligo di rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate;

Art. 3 – Fruttori della struttura

Possono usufruire della struttura:

- 1** – cani recuperati sul territorio comunale di **Lugagnano Val d'Arda** per il tempo necessario alla restituzione ai legittimi proprietari o all'affidamento ad eventuali richiedenti;
- 2** – cani detenuti o allevati in condizioni che compromettano il loro benessere, se disposto dagli organi competenti;

Art. 4 – Limite di ospitalità

Il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** nel periodo di validità della presente convenzione, potrà ricoverare presso la struttura comunale di Castell'Arquato un numero massimo di **3 (tre) cani**.

Ogni eventuale eccedenza verrà comunque valutata sulla base della situazione di popolamento del canile di Castell'Arquato.

Art. 5 – Corrispettivo

I costi a carico del Comune di **Lugagnano Val d'Arda** oltre agli oneri già specificati nel precedente **punto 2**, sono i seguenti importi:

A - Euro 380,00/ANNO, iva esclusa, per la riserva di ciascun posto stabilito in convenzione;

(ad esempio: il costo fisso annuale per la riserva di n. 3 posti ammonta ad Euro 1.140,00 iva esclusa);

B - Euro 180,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ciascun cane effettivamente conferito presso la struttura, nell'ambito della riserva di posti di cui al precedente punto A);

(ad esempio: nel caso di conferimento di n. 3 cani il costo trimestrale ammonta pertanto ad Euro 540,00 iva esclusa);

C - Euro 270,00/TRIMESTRE, iva esclusa, per ogni eventuale singolo ricovero eccedente il numero massimo stabilito in convenzione (di cui al precedente art. 4);

Qualora il periodo di permanenza dell'animale presso la struttura dovesse risultare inferiore al trimestre, il Comune di **Lugagnano Val d'Arda** corrisponderà ugualmente al Comune di Castell'Arquato gli importi indicati ai punti B e C.

Il pagamento (*semestrale*) avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.

Il mancato pagamento nei termini pattuiti farà scaturire a favore del Comune di Castell'Arquato gli interessi di legge.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni **2 (due)** con decorrenza dal **01.01.2018 al 31.12.2019**.

Non è consentito il tacito rinnovo. E' possibile la risoluzione anticipata della presente convenzione in caso di gravi inadempienze, ovvero in caso di gravi e fondate motivazioni.

Art. 7 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Castell'Arquato

.....

Per il Comune di Lugagnano Val d'Arda

.....

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione C.C. n. ...10..... del 28 02 2018.

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **15 03 2018....**

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -
